

**Repubblica italiana**

***in nome del popolo italiano***

Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha pronunciato la seguente

**sentenza**

nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 6364/2019 r.g., decisa nell'udienza del 21.1.2020, promossa da

F [REDACTED] S [REDACTED] con l'avv. V [REDACTED] G [REDACTED]

*ricorrente*

contro

**ArcelorMittal Italia spa**, con gli avv.ti C [REDACTED] C [REDACTED] T [REDACTED] D [REDACTED] V [REDACTED]  
ed E [REDACTED] C [REDACTED] S [REDACTED]

*convenuta*

avente ad oggetto: *assunzione*.

**Conclusioni delle parti**

Con ricorso depositato il 24.7.2019, F [REDACTED] S [REDACTED] premesso di avere lavorato, quale operaio addetto macchine utensili, alle dipendenze della Ilva spa, ora in amministrazione straordinaria, dal 23.2.1998 al 20.11.2018, data in cui veniva collocato in cassa integrazione guadagni straordinaria a zero ore, chiedeva dichiararsi il proprio diritto all'assunzione alle dipendenze della ArcelorMittal Italia spa in forza dell'accordo sindacale



stipulato in data 6.9.2018 e condannarsi la ArcelorMittal Italia spa a pagare le conseguenti retribuzioni e contribuzioni.

Costituendosi in giudizio, la convenuta chiedeva dichiararsi il difetto di competenza territoriale del giudice adito in favore del tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, o comunque rigettarsi la domanda.

All'odierna udienza, la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.

### **Ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione, sollevata dalla convenuta, di difetto di competenza territoriale del giudice adito in favore del tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro ex art. 38 c.p.c., in forza dell'unico criterio in concreto applicabile ex art. 413 co. 2 c.p.c., ovvero il *forum contractus*, inteso quale luogo di potenziale accettazione della proposta di assunzione, in difetto di un rapporto di lavoro in corso tra le parti.

L'eccezione è infondata.

Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, *“qualora un rapporto di lavoro si configuri come presupposto per il sorgere del diritto alla costituzione di un successivo rapporto, i criteri di identificazione della competenza territoriale, previsti in modo alternativo e concorrente dall'art. 413 c.p.c., vanno riferiti al rapporto in essere, stante il collegamento funzionale sussistente tra questo e quello da costituire”*: cfr. Cass. 5.2.2015 n. 2152.



Nella specie, poiché l'assunzione dell'istante alle dipendenze della convenuta ha come presupposto il suo pregresso rapporto di lavoro alle dipendenze della Ilva spa in a.s., attualmente in corso, benché con collocamento in c.i.g.s., nello stabilimento siderurgico di Taranto, costituente dipendenza cui è addetto il lavoratore, giudice territorialmente competente a conoscere la presente controversia è, quale foro della dipendenza, il tribunale adito.

Nel merito, la domanda è fondata.

Deve premettersi che, con contratto stipulato in data 28.6.2017, le società del gruppo Ilva cedevano in affitto alla Am InvestColtaly spa, o a società da questa designande, i rami di azienda ivi individuati, tra cui quello relativo allo stabilimento siderurgico di Taranto, con obbligo di acquisto da parte della cessionaria – che in data 19.9.2018 è stata designata, con riferimento al detto ramo di azienda, nella ArcelorMittal Italia spa – e subordinatamente al previo espletamento della procedura di cui all'art. 47 l. 29.12.1990 n. 428, conclusasi con accordo sindacale stipulato in data 6.9.2018 ove, per quanto qui interessa, si prevede l'assunzione, da parte della cessionaria, di 10.700 dipendenti, di cui 8.200 in Taranto, secondo le seguenti modalità, specificate al paragrafo III, lettera A), punto 3: *“AM InvestCo e/o le affiliate individueranno i lavoratori cui formulare la proposta di assunzione secondo le esigenze tecniche, organizzative e produttive coerentemente con il piano industriale, come segue. I lavoratori cui proporre l'assunzione, nei termini di cui al presente accordo ed in esecuzione dello stesso, saranno individuati da AM InvestCo e/o le affiliate*



*sulla base delle attività ritenute necessarie da AM InvestCo al funzionamento del ciclo di produzione e di lavorazione dell'acciaio in coerenza con il piano industriale. All'interno di tale perimetro – tenuto in ogni caso conto, prioritariamente, delle esigenze del piano industriale, dei nuovi assetti organizzativi delineati da AM InvestCo e delle competenze professionali ritenute necessarie – l'individuazione dei lavoratori avverrà come segue: A. saranno individuati lavoratori che, alla data del presente accordo, siano collocati nei reparti e nelle funzioni aziendali rientranti nel perimetro di attività ritenute necessarie da AM InvestCo al funzionamento del ciclo di produzione e lavorazione dell'acciaio in coerenza con il piano industriale. B. qualora, in applicazione di quanto precede sub A, il numero di personale fungibile individuato in relazione a specifiche funzioni risulti superare le esigenze tecnico-organizzative-produttive di AM InvestCo e/o delle affiliate, fermo il prioritario criterio delle competenze professionali, verranno individuati quei lavoratori che avranno conseguito il punteggio maggiore in base alla media ponderata della somma dei punti derivanti dall'applicazione, in concorso tra loro, dei criteri dell'anzianità complessivamente maturata in uno o più società del gruppo Ilva e dei carichi di famiglia, quest'ultimi determinati secondo le detrazioni fiscali in essere alla data del presente accordo".*

Pur se nell'accordo del 6.9.2018 la individuazione dei lavoratori da assumere è rimessa, alternativamente in via congiunta o disgiunta, all'Am InvestColtaly spa "e/o" alle affiliate, di fatto l'intera fase delle consultazioni sindacali "a valle" dell'accordo è stata pacificamente gestita in via esclusiva dalla ArcelorMittal Italia spa, "affiliata" dell'Am



InvestColtaly spa, da questa designata in data 19.9.2018 quale affittuaria del ramo di azienda dell'Ilva in cui è compreso lo stabilimento siderurgico di Taranto, e a sua volta firmataria in data 31.10.2018, per adesione, dell'accordo del 6.9.2018, il quale peraltro prevede, al paragrafo III, lettera A), punto 1, terzo capoverso, che *"l'assunzione dei dipendenti (...) verrà effettuata direttamente dall'affiliata"*, come poi è, in concreto, pacificamente avvenuto.

L'istante deduce la violazione dei criteri di selezione previsti dal citato accordo, per essere stato collocato, nella graduatoria del reparto Laboratori prodotti lam a caldo e tubifici, cui era adibito presso la Ilva spa in a.s., all'ottavo posto, invece che in uno dei primi sei posti, utili ai fini dell'assunzione alle dipendenze della convenuta, pur potendo vantare il quinto punteggio (146,68 punti), e ciò in quanto le sue competenze professionali sono state ritenute, come annotato nella graduatoria, *"non valutabili per insufficienza ore lavorate"*.

Invero, nella relazione di accompagnamento alle graduatorie in data 20.5.2019, trasmessa dalla convenuta alle organizzazioni sindacali in esecuzione di un decreto emesso da questo tribunale ai sensi dell'art. 28 l. 20.5.1970 n. 300 in data 22.3.2019, si precisa che *"le allegate graduatorie identificano i casi di non valutabilità, in generale, delle competenze professionali, in assenza di un numero minimo di ore effettivamente lavorate (identificato secondo parametri coerenti con le specificità dell'area/reparto e, in linea di principio, inferiore al 60%, al netto delle"*



*ferie maturate) dall'1.1.2018 al 30.10.2018, con l'eccezione dei casi supportati da specifici giudizi tecnici resi dai responsabili di area/reparto".*

Nel presente giudizio la convenuta ha dedotto altresì che, nel periodo 1.1.2018 – 31.10.2018, l'istante ha lavorato per sole 72 ore e mezza, ovvero per un tempo inferiore al limite minimo come sopra stabilito.

E tuttavia, deve in primo luogo evidenziarsi che la delimitazione temporale del periodo di riferimento per la valutazione delle competenze professionali operata dalla convenuta non trova alcun riscontro nell'accordo sindacale del 6.9.2018, e in ogni caso non è ragionevole, attesa la brevità dell'arco di tempo considerato, in relazione all'intera durata del rapporto di lavoro.

In particolare l'istante, come ammesso dalla convenuta, svolgeva la mansione di addetto macchine utensili nel reparto Laboratori prodotti lam a caldo e tubifici sin dal novembre 2007, ovvero da oltre dieci anni, sicché si rivela contraria ai generali principi contrattuali di correttezza e buona fede sanciti dagli artt. 1175 e 1375 c.c. siffatta delimitazione del periodo di valutazione delle competenze professionali, essendo queste ampiamente valutabili anche solo sulla base del periodo di lavoro pregresso.

Inoltre, in difetto di specifica contestazione da parte convenuta, può ritenersi pacifica la circostanza, dedotta in ricorso, che nel periodo 1.1.2018 – 31.10.2018 l'istante si è assentato dal lavoro per problemi di salute; ebbene, tale circostanza rende ancor più evidente e grave la illegittimità della delimitazione del periodo di valutazione delle



competenze professionali, la quale si è risolta in una discriminazione di fatto di dipendente assente dal lavoro per malattia.

Deve pertanto ritenersi illegittima l'omessa selezione dell'istante ai fini dell'assunzione.

Conclusivamente, deve dichiararsi il suo diritto all'assunzione alle dipendenze della convenuta e condannarsi quest'ultima a pagare in suo favore, a titolo di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c., le retribuzioni maturate e maturande dalla data della costituzione in mora (4.4.2019) sino alla data della effettiva assunzione.

Sulle somme così spettanti sono poi dovuti, con decorrenza dal giorno della maturazione dei diritti, ex artt. 429 co. 3 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., la rivalutazione monetaria nonché gli interessi legali da computarsi sulle somme via via rivalutate (cfr. Cass. Sez. Un. 29.1.2001 n. 38).

E' poi infondata la domanda di regolarizzazione della posizione contributiva e assicurativa.

Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, *“il lavoratore ha la facoltà di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) nei confronti dell'ente previdenziale, purché entrambi siano stati convenuti in giudizio, atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che postula una espressa previsione, restando altrimenti preclusa la possibilità della condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi*



*previdenziali a favore dell'ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa*": cfr. Cass. 15.9.2014 n. 19398.

Nel caso in esame, l'Inps non è stato chiamato in causa.

La domanda ora in esame deve quindi essere disattesa.

Le spese di causa seguono la prevalente soccombenza della convenuta *ex art. 91 c.p.c.* e si liquidano come da dispositivo, con distrazione *ex art. 93 c.p.c.* in favore del procuratore dichiaratosi anticipante.

**P. q. m.**

dichiara il diritto dell'istante all'assunzione alla dipendenze della resistente; condanna la resistente a pagare all'istante le retribuzioni maturate e maturande dal 4.4.2019 sino alla data di effettiva assunzione, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal giorno di maturazione dei diritti; rigetta per il resto la domanda; condanna la resistente a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro 259,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. V [REDACTED] G [REDACTED]

Taranto, 21.1.2020.

*Il giudice*

